

Allegato "A" al n. 68573/12779 di repertorio

1

S T A T U T O

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro per la promozione e lo sviluppo della cultura musicale, denominata

"ASSOCIAZIONE MUSICA RARA"

L'Associazione ha sede legale in Milano - Piazza Napoli n. 34.

Articolo 2 - SCOPO

L'Associazione, anche in collaborazione con enti pubblici, e/o privati e con persone fisiche (avvalendosi anche di strutture gia' organizzate o da organizzare) nel settore degli spettacoli musicali si propone di contribuire alla ricerca, diffusione, conoscenza e pratica della musica con particolare riferimento a testi musicali da trascrivere e dei quali curare edizioni critiche ed esecuzioni pubbliche, nonche' a provvedere alla riproduzione, con qualsiasi supporto e mezzo di diffusione:

- l'esecuzione di musica raramente eseguita o di alcuni autori particolarmente significativi;
- tenuta di concerti, conferenze, corsi sulla musica;
- attivita' didattica a favore della gioventu';
- istituzione di borse di studio per strumentisti, direttori d'orchestra e cantanti lirici;
- ogni altra attivita' diretta a sviluppare e diffondere le iniziative musicali cui e' diretto lo scopo sociale.

Essa non puo' svolgere attivita' diverse da quelle coincidenti



2 con le finalita' sopra elencate di promozione della cultura musicale, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione e' apolitica, apartitica, aconfessionale.

Articolo 3 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

* dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

* dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

* degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attivita'.

3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento

originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota

3

annua di iscrizione. E' comunque facolta' degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entita', fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne' ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, ne' in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, puo' pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne' per successione a titolo particolare ne' per successione a titolo universale, ne' per atto tra vivi ne' a causa di morte.

Articolo 4 - SOCI

I soci possono essere:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci sostenitori
- d) soci benemeriti



4 Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione.

Sono soci ordinari le persone o enti la cui domanda verra' accettata dal consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verra' annualmente stabilita dal consiglio.

Sono soci sostenitori quei soci ordinari che collaborano allo svolgimento degli scopi associativi con rilevanti contributi.

Sono soci benemeriti coloro ai quali il Consiglio Direttivo attribuisce questa qualifica per essersi particolarmente distinti nell'ambito degli scopi associativi.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione puo' esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Chiunque aderisca all'Associazione puo' in qualsiasi momento notificare la sua volonta' di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volonta' di recesso.

La divisione deglì Aderenti nelle suddette categorie non

implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti 5

stessi in merito ai loro diritti nei confronti

dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto

a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Articolo 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;

- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, secondo quanto deciso dall'Assemblea;

- il Collegio dei Revisori dei conti (quando nominati).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non puo' essere in alcun modo vincolata o limitata ed e' informata a criteri di massima liberta' di partecipazione all'elettorato attivo o passivo.

Articolo 6 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea e' composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed e' l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Essa inoltre:

- provvede, se del caso, alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;



6 - delinea gli indirizzi generali all'attivita'
dell'Associazione;

- delibera sulle modifiche al presente Statuto;

- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento
dell'attivita' dell'Associazione;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione
comunque denominati, nonche' di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione stessa;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione
e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea e' convocata dal Presidente ogni qualvolta
questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta
almeno dal venti per cento degli Aderenti oppure dal Collegio
dei Revisori dei Conti, quando nominato.

4. La convocazione e' fatta mediante avviso (da affiggersi
nella sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza)
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
riunione sia di prima, sia di seconda convocazione con l'elenco
delle materie da trattare.

5. Qualunque sia l'argomento da trattare:

- L'Assemblea e' validamente costituita ed e' atta a deliberare
qualora in prima convocazione siano presenti almeno la meta'
dei suoi membri.

- In seconda convocazione l'Assemblea e' validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda

convocazione non puo' svolgersi nello stesso giorno fissato per

7

la prima convocazione.

6. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto.

esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso

di convocazione. La delega puo' essere conferita solamente ad

altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore o

dipendente dell'Associazione.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

8. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio

Direttivo o, in caso di sua assenza, di impedimento o in

mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del

Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente

all'Associazione.

Articolo 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed i suoi

componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per

l'ordinaria amministrazione e potra' delegare ad uno o piu'

membri o soci i poteri per lo svolgimento di speciali

incarichi, fissandone le attribuzioni.

Esso delibera con la presenza e il voto favorevole di almeno

due terzi dei componenti.

Articolo 8 - PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza nei confronti dei terzi

8 ed in giudizio e potra' nominare procuratori alle liti e ad
negotia.

In caso di urgenza il Presidente puo' esercitare tutti i poteri
del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Articolo 9 - COLLEGIO DEI REVISORI

Se nominato, il Collegio dei Revisori dei conti e' formato da
tre componenti, che rimangono in carica tre anni e sono
rieleggibili.

Articolo 10 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Gli aderenti potranno partecipare a tutte le manifestazioni
indette dall'Associazione purché in regola con la quota
associativa annuale.

Articolo 11 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di
ogni anno. Per ogni esercizio e' predisposto un bilancio
preventivo e un bilancio consuntivo.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo
e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo
dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo
e' convocato per la predisposizione del programma e del
bilancio preventivo della successiva stagione da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie e' soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 12 - AVANZI DI GESTIONE

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 13 - SCIoglimento

Una volta deliberato lo scioglimento dell'Associazione si procedera' alla liquidazione di tutta la proprieta' sociale e la somma risultante sara' devoluta a vantaggio dell'arte musicale oppure a scopi di beneficenza secondo le deliberazioni che saranno prese in proposito all'atto dello scioglimento.

La proprieta' di tutto cio' che e' o potra' diventare di ragione sociale e' da ritenersi comune e indivisibile tra i soci, senza alcun diritto al momento in cui non fanno piu' parte della societa'.

Articolo 14 - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare cio' che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

10 Letto, confermato e sottoscritto.

F.TO: Giuliano Finessi

PAOLO CARBONE